



Regolamento sussidi alla famiglia e alla persona

MUTUA CREDITO COOPERATIVO

DICEMBRE 2023
REVISIONE 4

Sussidi alla famiglia e alla persona

Regolamento sussidi alla famiglia

Art. 1 Assistiti

Le diarie e i sussidi di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti a **Mutua BVLG ETS - Mutua del Credito Cooperativo**, in seguito per brevità denominata Mutua. I familiari dei Soci sono esclusi dalle diarie e sussidi di cui al presente regolamento.

Art. 2 Sussidi alla famiglia

La *Mutua*, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'associato:

N° Sussidio	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum
1	Sussidio per nascita di un figlio/a destinato all'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia	Soci	100,00 € per figlio
2	Sussidio per iscrizione del figlio/a per la prima volta al primo anno dell'Asilo Nido	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
3	Sussidio per iscrizione del figlio/a per la prima volta al primo anno della Scuola dell'Infanzia	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
4	Sussidio per acquisto cartella/zaino al figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Primaria	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
5	Sussidio per acquisto vocabolari od altri libri di testo al figlio iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
6	Sussidio per acquisto di libri di testo al figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Secondaria di secondo grado	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio

Il sussidio di cui al punto 1 è dovuto solo nel caso in cui l'acquisto sia effettuato presso esercente convenzionato con la *Mutua*. Nel caso in cui si utilizzino soggetti non convenzionati i sussidi non saranno dovuti.

I sussidi di cui ai punti 4, 5 e 6 sono dovuti anche nel caso in cui l'acquisto sia effettuato presso esercente NON convenzionato con la *Mutua*.

I sussidi innanzi riportati sono erogati per anno e per nucleo familiare, dove per nucleo familiare si intende il Socio, il coniuge del Socio (eventualmente anch'esso Socio della *Mutua*) ed i figli minorenni del Socio, anche se non conviventi.

Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio allegando le documentazioni di spesa previste per ogni singolo sussidio e il nome e cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto.

I sussidi alla famiglia sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

Art. 3 Presentazione della richiesta

L'erogazione dei sussidi avviene dietro presentazione di specifica richiesta alla Mutua mediante **modalità ONLINE**:

Accedendo all'Area Riservata presente sul sito internet della Mutua ovvero sulla relativa APP, cliccando sul pulsante "Rimborsi" e conseguentemente su "Richiedi un rimborso", portando a termine la procedura via web.

L'Associato potrà richiedere ogni ulteriore informazione ovvero ogni chiarimento dovesse risultare necessario ovvero assistenza per l'inoltro di richieste on-line, contattando - dal lun al ven dalle 09:00 alle 11:00 - il numero 0584283454, oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@mutuabvlg.it

ART. 4 Limiti ai sussidi alla famiglia

I sussidi indicati al precedente art. 2 sono erogati fino all'occorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento fiscale.

I sussidi alla famiglia, inoltre, non sono dovuti se dipendenti da:

- presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare per i medesimi beneficiari.

ART. 5 Decorrenza delle garanzie – Termini di aspettativa

I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **90esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi alla famiglia non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi alla famiglia cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **180esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

ART. 6 Durata della copertura

L'assistenza erogata dalla *Mutua* attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

ART. 7 Criteri e procedure di liquidazione

L'erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio alla *Mutua*.

Le richieste di sussidio devono pervenire alla *Mutua* entro **180 giorni** dalla prestazione. Nessun sussidio spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

La richiesta di **sussidio per l'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia**, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente indicante l'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia ed il nominativo del bambino figlio del Socio della Mutua.
- ✓ certificato di nascita e certificato di stato di famiglia

La richiesta di **sussidio per figlio iscritto per la prima volta all'Asilo Nido**, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ documento rilasciato dall'Asilo Nido indicante la quietanza di pagamento della quota di iscrizione del bambino figlio del Socio della Mutua al primo anno.

La richiesta di **sussidio per figlio iscritto per la prima volta alla Scuola dell'Infanzia**, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ documento rilasciato dalla Scuola dell'Infanzia indicante la quietanza di pagamento della quota di iscrizione del bambino figlio del Socio della Mutua al primo anno.

La richiesta di **sussidio per acquisto zaino/cartella per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Elementare**, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente indicante l'acquisto del materiale di cartoleria ed il nominativo del bambino figlio del Socio della Mutua.

La richiesta di **sussidio per acquisto vocabolari o libri di testo per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Media Inferiore**, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente indicante l'acquisto del materiale di cartoleria ed il nominativo del ragazzo figlio del Socio della Mutua.

La richiesta di **sussidio per acquisto di libri di testo al figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Secondaria di secondo grado**, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente indicante l'acquisto del materiale di cartoleria ed il nominativo del ragazzo figlio del Socio della Mutua.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

ART. 8 Definizione di esercente convenzionato

Per "esercente convenzionato" si intendono tutti i Soci, Clienti e potenziali Clienti della Banca di Credito Cooperativo Socio Sostenitore della *Mutua*, titolari di aziende esercenti attività di commercio al minuto e all'ingrosso, artigiani, operatori del settore primario e terziario che hanno sottoscritto apposita convenzione con la *Mutua*.

Con l'accordo stipulato tra "esercente convenzionato" e *Mutua*, il Socio della *Mutua* beneficia di un trattamento di favore negli acquisti e nei servizi erogati dalle aziende convenzionate, oltre a poter richiedere l'eventuale liquidazione per i sussidi indicati nell'art. 2 del presente regolamento.

ART. 9 Gestione mutualistica

In base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni per sussidi alla famiglia il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporgerà variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* definisce per tempo le suddette

variazioni ed in ogni caso con congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore del nuovo regolamento affinché tutti gli associati ne siano debitamente informati.

Il nuovo regolamento troverà attuazione con l'inizio dell'esercizio successivo

ART. 10 Disposizioni esecutive

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 10 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal 01.01.2024.

Modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 13.12.2023